

ANNO XXXV

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 8 OTTOBRE 2004 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 - 364690 - 364660 - Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) - Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) - Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500)

Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicate per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

REGOLAMENTI

DECRETO 05.08.2004, n. 1/Reg.:

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna

selvatica. Pag. 3

ATTI

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE 04.10.2004, n. DH/95:

Programma d'intervento per la delocalizzazione o la dismissione di attività

agricole e zootecniche insalubri ed assimilate. D.G.R. n. 743/P del 9 agosto 2004. Avviso pubblico per la presentazione delle domande.Pag. 5

ERRATA CORRIGE

Comunicato della Redazione relativo alle Determinazioni dirigenziali n. DH18/10 del 12.03.2004, e DH18/13 del 27.02.2004, pubblicate sul B.U.R.A. serie "Speciale" n. 42 del 28 Aprile 2004. Pag. 5

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

REGOLAMENTI

DECRETO 05.08.2004, n. 1/Reg.

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Vista la L.R. 24 giugno 2003 n. 10 concernente "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica" ed in particolare l'art. 4 che rinvia ad un regolamento emanato dalla Giunta Regionale la disciplina dei profili ivi specificati;

Vista il verbale del Consiglio Regionale n. 139/11 del 20/7/2004 di approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 24/06/2003 n. 10;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le risorse finanziarie annualmente iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale UPB 07.02.006 Cap.

102341 denominato: Contributi alle Province per danni causati dalla fauna selvatica, detratto il 20% da utilizzare in conformità alle prescrizioni del comma 2, sono ripartite per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2003 – 2005 tra le Amministrazioni provinciali della Regione Abruzzo in conformità ai valori percentuali di seguito specificati:

- Provincia di L'Aquila 67%;
- Provincia di Pescara 10%;
- Provincia di Chieti 10%;
- Provincia di Teramo 13%.

2. Per ciascuna annualità la percentuale del 20% delle disponibilità è accantonata per essere ripartita tra le Province in funzione del maggior onere risarcitorio sopportato per l'anno medesimo.
3. Le Province destinano almeno il 15% dello stanziamento assegnato in conformità al comma 1 ad interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica. Eventuali economie determinate da un'incidenza degli oneri risarcitori inferiore alle risorse a tal fine disponibili saranno utilizzate dalle medesime Amministrazioni per incrementare la quota fondamentale destinata alla prevenzione. In prima applicazione, per il 2003, le risorse destinate ad interventi di prevenzione sono determinate in via residuale rispetto agli oneri risarcitori incidenti sul medesimo esercizio.
4. Decorso il primo triennio applicativo, la Giunta Regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, provvede ad aggiornare le percentuali di riparto fissate al comma 1. Ai fini della revisione si terrà conto della spesa liquidata per fini risarci-

tori nel triennio 2003/2005 e dell'impegno profuso da ciascuna Provincia in attività di prevenzione oltre la soglia minima di stanziamento indicata al comma 3, nonché dell'eventuale impiego ai medesimi fini di risorse proprie aggiuntive.

Art. 2

1. L'accesso ai benefici è consentito qualora l'ammontare del danno eccetto, in relazione ad eventi provocati da specie animali diverse da quelle elencate nell'allegato A) alla L.R. 10/2003, non sia inferiore alla soglia minima di euro 50. Le Amministrazioni provinciali, con provvedimento motivato, possono innalzare, fino a raddoppiarla, la soglia minima di accesso ai benefici.
2. Non si procede all'erogazione di alcun risarcimento qualora gli animali che abbiano subito danni siano allevati e/o custoditi in difformità dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti.

Art. 3

1. A decorrere dall'1.1.2004 le istanze di contributo sono rivolte in carta semplice dagli interessati alle Strutture amministrative a tal fine individuate da ciascuna Amministrazione provinciale, che si avvalgono della collaborazione tecnica dei S.I.P.A. competenti per territorio nei limiti e con le modalità definite in apposito protocollo d'intesa con la Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, da sottoscrivere entro il 31.1.2004. Le Amministrazioni provinciali si avvalgono, altresì, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito della Convenzione operante tra il medesimo Corpo e la Regione Abruzzo, fatte salve specifiche intese direttamente convenute tra le me-

desime Amministrazioni e il C.F.S..

2. In caso di morte di un capo di bestiame è necessario allegare alla richiesta di contributo il certificato attestante le cause della morte rilasciato dalle strutture tecniche a tal fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato può essere omesso qualora la Struttura tecnica preposta alla ricognizione dell'evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso.
3. Le Province, sentite le Organizzazioni Agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, definiscono le procedure, i pareri e la documentazione necessaria per avviare e concludere il procedimento finalizzato all'erogazione del contributo, disciplinando anche i casi in cui sussistano dubbi sulle cause della morte del bestiame. Fino a diversa determinazione delle Amministrazioni provinciali, fatto salvo il disposto del comma 1, trovano applicazione la modulistica e le procedure previgenti.
4. La stima dei danni è effettuata tenendo conto del Listino dei prezzi all'ingrosso redatto mensilmente dalle Camere di Commercio; nel caso in cui il Listino non contenga i prezzi del bene da stimare si fa riferimento ai prezzi praticati nel libero mercato a livello provinciale. Il valore di aspettativa dei capi di bestiame è calcolato in relazione al valore che il capo acquisirebbe, secondo gli usi locali, al raggiungimento dell'età/peso minimi per l'immissione sul mercato.

Art. 4

1. Le Amministrazioni provinciali inviano entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Abruzzo – Servizio Economia ittica

e Programmazione venatoria una relazione esplicativa dell'ammontare dei contributi erogati nell'esercizio precedente per danni provocati dalla fauna selvatica, distinguendo gli oneri indotti dalle specie di cui all'allegato A) della L.R. 10/2003 da quelli provocati da specie diverse, nonché delle iniziative assunte in materia di prevenzione e dei relativi indicatori finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

L'Aquila, addì 5 agosto 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
On. Giovanni Pace

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
*SERVIZIO COORDINAMENTO E SUPPORTO
AL DIRETTORE*

DETERMINAZIONE 04.10.2004, n. DH/95:

Programma d'intervento per la delocalizzazione o la dismissione di attività agricole e zootecniche insalubri ed assimilate. D.G.R. n. 743/P del 9 agosto 2004. Avviso pubblico per la presentazione delle domande.

Vista la deliberazione n. 743/P del 9 agosto 2004 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 105 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7, un Programma d'intervento per la delocalizzazione o la dismissione di attività agricole e zootecniche insalubri ed

assimilate, dichiarando eseguibile l'atto successivamente al parere della competente Commissione Consiliare ed al parere di compatibilità da parte della Commissione Europea;

Dato atto che la Commissione Europea con decisione C(2004) 3207 del 12 agosto 2004 ha ritenuto che gli aiuti previsti dal Programma in oggetto, registrato come Aiuto di Stato n. 272/2004, sono compatibili con il mercato comune;

Vista la nota prot. n. 6060/3ASS6C4 del 24 settembre 2004 con la quale il Servizio Affari Assembleari del Consiglio Regionale ha comunicato che la 3^a Commissione Consiliare Agricoltura ha espresso parere favorevole sul Programma d'intervento di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Programma d'intervento per la delocalizzazione o la dismissione di attività agricole e zootecniche insalubri ed assimilate approvato con la D.G.R. n. 743/P del 9 agosto 2004 soprarichiamata;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

1. di pubblicare, integralmente, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*:
 - a) la presente determinazione formata di n. 2 facciate;
 - b) il Programma d'intervento per la delocalizzazione o la dismissione di attività agricole e zootecniche insalubri ed assimilate, composto di n. 8 facciate;
 - c) modello di domanda, composto di n. 5 facciate;
2. di stabilire che la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* vale

quale avviso pubblico per la presentazione delle domande che dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Via Catullo, 17 65127 Pescara, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione, sulla modulistica appositamente predisposta.

Pescara, lì

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giacomo Giuliano

Allegato A

PROGRAMMA D'INTERVENTO
Per la delocalizzazione o la dismissione delle attività agricole zootecniche insalubri ed assimilate.

Art. 1
Finalità

Il presente programma si pone l'obiettivo di concorrere all'attività di pianificazione regionale attraverso interventi mirati alla delocalizzazione dei complessi aziendali connessi alla zootecnia classificati insalubri, e alla dismissione con chiusura definitiva e abbandono della capacità di produzione, nell'interesse pubblico e nelle imprese in cui non esista sovracapacità.

La Regione Abruzzo nel quadro degli interventi previsti dal presente programma considera quale interesse pubblico preminente la tutela della salute e dell'ambiente intesi nella loro accezione più ampia quale livello della qualità della vita del cittadino.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente programma sono da intendersi:

- **Beneficiario:** il proprietario del complesso aziendale in cui viene esercitata attività di produzione di prodotti dell'allegato 1 del trattato. Tali attività possono riguardare solo i prodotti agricoli individuati dall'allegato I del trattato, Capitolo I, "Animali Vivi". Sono esclusi gli aiuti alle imprese in difficoltà finanziaria e comunque gli aiuti per le imprese a cui si potrebbero applicare gli "Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione". Non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi sui mercati come stabilito dal PSR regionale.
- **Complesso aziendale:** apparato strumentale in cui viene svolta attività d'impresa agricola insalubre.
- **Attività produttive agricole insalubri:** l'attività d'impresa agricola esercitata, anche da terzi, nei complessi aziendali situati nelle vicinanze di centri abitati, cliniche ed ospedali, centri commerciali, impianti sportivi, ristoranti, parchi pubblici, uffici pubblici, complessi artigianali, centri espositivi e/o fieristici, tronchi autostradali, aziende e/o depositi di prodotti alimentari, centri direzionali polifunzionali.
- **Requisiti minimi di base:** Il presente programma di intervento individua come requisiti minimi di base di insalubrità la vicinanza del complesso aziendale, entro un raggio di mille metri, a centri abitati con almeno 50 abitanti, centri commerciali, cliniche ed ospedali, impianti sportivi e strutture ricettive che comportano notevole affluenza di pubblico. La man-

cata presenza di almeno due di tali requisiti determinerà la impossibilità di avvalersi delle provvidenze economiche del presente programma.

- **Qualità della vita:** insieme delle caratteristiche ambientali (dell'ambiente, sanitarie, infrastrutturali e dei servizi) di un area territoriale.
- **Area antropizzata:** area ad alta densità di popolazione, anche non coincidente con i confini amministrativi dei comuni, purché caratterizzata da sostanziale continuità territoriale.
- **Delocalizzazione:** trasferimento consistente nello smantellamento, spostamento e ricostruzione delle strutture esistenti oppure nella realizzazione di nuove strutture che comportano vantaggi per il beneficiario.
- **Dismissione:** la definitiva ed irrevocabile chiusura della capacità di produzione del settore di appartenenza del complesso aziendale, dovuta esclusivamente per motivi sanitari ed ambientali, e coincidente con la cessazione definitiva della capacità di produzione dei complessi aziendali.

Art. 3

Interesse pubblico

Si ha preminenza dell'interesse pubblico alla delocalizzazione del complesso aziendale o alla sua chiusura definitiva della capacità di produzione, qualora la presenza dell'attività produttiva agricola insalubre in esso esercitata, anche se non direttamente, determini una peggiore qualità della vita della popolazione che risiede o svolge le proprie attività sociali in prossimità dello stesso rispetto alla qualità della vita media dell'area antropizzata circostante.

La Direzione Agricoltura rileva la preminenza dell'interesse pubblico e delle condi-

zioni sanitarie ed ambientali dell'area antropizzata attraverso specifica conferenza dei servizi con le A.S.L. competenti per territorio che dovranno pronunciarsi sulla insalubrità dell'attività svolta nel complesso aziendale e sulla necessità del suo trasferimento.

Art. 4

Interventi ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli interventi di cui si sia rilevata la preminenza dell'interesse pubblico di cui all'art. 3. In particolare sono consentiti interventi di delocalizzazione e dismissione dei complessi aziendali purché sussistano i requisiti minimi di base di insalubrità di cui all'art. 2.

Art. 5

Soggetti beneficiari

Possono richiedere di avvalersi delle provvidenze economiche di cui al presente programma i proprietari dei complessi aziendali come individuati dall'art. 2.

I beneficiari possono scegliere tra l'intervento della delocalizzazione o quello della dismissione della capacità produttiva a condizione che negli ultimi tre anni, ed ancora nell'anno di pubblicazione del presente bando sul *B.U.R.A.*, nei complessi aziendali sia stata svolta ininterrottamente attività produttiva agricola insalubre oggetto del presente programma d'intervento, anche se da terzi. A tal proposito sarà cura del richiedente presentare ogni documentazione comprovante l'esercizio di tale attività negli ultimi tre anni.

L'attività agricola svolta deve inoltre rispettare i requisiti minimi in materia d'ambiente, igiene e benessere degli animali.

Qualunque sia il tipo di intervento richiesto, l'importo massimo di progetto ammissibile a beneficio è pari a 1,5 Meuro.

Art. 6 **Priorità**

Fermi restando i requisiti minimi di base di insalubrità e la preminenza di interesse pubblico riportati ai precedenti artt. 2 - 3 e 4, sono considerati prioritari i progetti presentati dai proprietari dei complessi aziendali che acquisiscono il maggior punteggio nella sommatoria dei seguenti elementi :

- Per complessi aziendali di più remota vetustà strutturale = punti 1 per ogni anno di vetustà computato dalla data di rilascio dell'agibilità e/o abitabilità ove esistenti, oppure dalla concessione edilizia.
- su complessi aziendali ubicati nel territorio di comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (punti 4);
- complessi aziendali localizzati entro un raggio di 1.000 metri dai seguenti insediamenti civili :
 - scuole = punti 4
 - ristoranti = punti 3
 - parchi pubblici = punti 3
 - uffici pubblici = punti 2
 - complessi artigianali = punti 4
 - centri espositivi/fieristici pubblici = punti 4
 - tronchi autostradali = punti 3
 - centri direzionali-polifunzionali = punti 4
 - aziende/depositi prodotti alimentari = punti 3
 - vicinanze ad aree archeologiche = punti 3

A parità di punteggio, verrà data priorità assoluta a quelle attività che nel corso degli ultimi anni hanno suscitato particolari rea-

zioni da parte della popolazione residente, fino ad arrivare a petizioni, ricorsi alla magistratura, e quant'altro di particolare rilevanza pubblica.

Art. 7 **Tipologie di interventi**

DELOCALIZZAZIONE

- Per i progetti che prevedono la delocalizzazione mediante il semplice smantellamento, spostamento e ricostruzione delle strutture esistenti, il beneficiario può ottenere un contributo pari al 100% delle spese effettivamente sostenute per effettuare tale operazione, senza possibilità di aumentare la capacità produttiva del settore di appartenenza. Non è consentito apportare miglioramenti alle suddette strutture.
- Per i progetti che prevedono la delocalizzazione, con la realizzazione di strutture più moderne e determinando vantaggi a favore del beneficiario, i contributi verranno concessi prevedendo una partecipazione del beneficiario da calcolarsi sulla base dell'aumento di valore tra i beni immobili aziendali oggetto del trasferimento e le nuove strutture da realizzare, pari a:
 - **In caso si mantenga la stessa capacità produttiva**, il beneficiario dovrà partecipare al
 - al 70% della suddetta differenza di valore;
 - al 60% della suddetta differenza di valore se l'ubicazione del nuovo impianto ricade in zona svantaggiata;

Il contributo regionale sarà quindi pari alla differenza tra il costo complessivo del

nuovo impianto meno il contributo dovuto dal beneficiario.

Per determinare il valore del complesso aziendale da delocalizzare, si farà riferimento al suo valore catastale assegnato dall'Ufficio del Territorio, ossia la base imponibile dell'unità immobiliare rivalutata ai fini I.C.I. A tale valore verrà sottratto il valore ammortizzato del medesimo complesso aziendale risultante dal bilancio del beneficiario ove esistente, oppure da perizia asseverata qualora la ditta non avesse l'obbligo di presentazione dei bilanci.

Per determinare il valore delle attrezzature si farà riferimento a perizia asseverata, opportunamente documentata.

- **In caso si aumenti la capacità produttiva**, ove consentito dalla vigente normativa per il singolo settore produttivo, con riferimento agli sbocchi di mercato previsti dal P.S.R., la partecipazione del beneficiario, sarà pari:

- al 70% della quota corrispondente di spesa;
- al 60% della quota corrispondente di spesa se l'ubicazione del nuovo impianto ricade in zona svantaggiata;

Il contributo regionale, sarà quindi pari:

- al 30% (o 40% nelle zone svantaggiate) della quota corrispondente di spesa per le nuove strutture.

Per determinare la quota corrispondente di spesa del nuovo impianto si farà riferimento al computo metrico e/o preventivi opportunamente documentati.

Le percentuali di partecipazione dei beneficiari di cui sopra, in tutti i casi, sono ridotte del 5% se gli stessi sono giovani agri-

coltori al primo insediamento di cui al reg. Ce 1257/99 (per primi insediati si intendono giovani iscritti da meno di 5 anni alla Camera di Commercio e con età inferiore a 40 anni).

Condizione essenziale per la richiesta delle provvidenze, oltre ai requisiti previsti dagli artt.2-3-4, è che negli ultimi tre anni, e nell'anno di pubblicazione del presente bando sul *B.U.R.A.*, in tali impianti sia stata svolta ininterrottamente attività produttiva agricola oggetto del programma d'intervento, anche se da terzi. A tal proposito sarà cura del richiedente presentare ogni documentazione comprovante l'esercizio di tale attività triennale.

E' in ogni caso escluso dagli interventi, il valore del terreno su cui il complesso aziendale verrà rilocato.

DISMISSIONE CON CHIUSURA DEFINITIVA E ABBANDONO DELLA CAPACITA' DI PRODUZIONE

Intervento previsto a favore dei proprietari dei complessi aziendali in cui viene esercitata attività agricola insalubre.

Per tali progetti è prevista una contribuzione regionale di natura risarcitoria patrimoniale pari al compenso per la perdita di valore degli attivi, consistente nella sommatoria dei seguenti valori:

- valore del complesso aziendale da dismettere cui verrà sottratto il valore ammortizzato dello stesso;
- valore delle attrezzature da dismettere cui verrà sottratto il valore ammortizzato delle stesse;
- maggiorazione del 20% della sommatoria di tali valori quale incentivo alla dismissione.

Per determinare il valore del complesso

aziendale da delocalizzare, si farà riferimento al suo valore catastale assegnato dall'Ufficio del Territorio, ossia la base imponibile dell'unità immobiliare rivalutata ai fini I.C.I. A tale valore verrà sottratto il valore ammortizzato del medesimo complesso aziendale risultante dal bilancio del beneficiario ove esistente, oppure da perizia asseverata qualora la ditta non avesse l'obbligo di presentazione dei bilanci. Per determinare il valore delle attrezzature si farà riferimento a perizia asseverata, opportunamente documentata.

Condizione essenziale per la richiesta delle provvidenze, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 2-3-4, è che negli ultimi tre anni, e nell'anno di pubblicazione del presente bando sul *B.U.R.A.*, in tali impianti sia stata svolta ininterrottamente attività produttiva agricola oggetto del programma d'intervento, anche se da terzi. A tal proposito sarà cura del richiedente presentare ogni documentazione comprovante l'esercizio di tale attività triennale.

Art. 8

Presentazione delle istanze e procedure

Le istanze devono essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURA, alla Regione Abruzzo- Direzione Agricoltura- via Catullo n.17- 65100 - Pescara, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione, su modulistica appositamente predisposta.

Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo, si ritiene utile il primo giorno lavorativo successivo e fa fede il timbro postale di spedizione.

Le istanze vanno redatte obbligatoriamente, pena l'esclusione, secondo il modello

di cui in all'allegato, in carta semplice e in duplice copia, con autocertificazione dei documenti richiesti dalla tipologia di intervento che si vuole effettuare, provvedendo alla presentazione di tale documentazione in originale qualora le istanze risultino finanziabili e ammissibili a seguito della formulazione di apposita graduatoria.

Le istanze ritenute valide verranno istruite entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande stesse dagli Uffici della Direzione Agricoltura che provvederanno, relativamente alle iniziative ammesse e finanziabili, a rilevare la preminenza dell'interesse pubblico di cui all'art.3, attraverso specifica conferenza dei servizi con le A.S.L. competenti per territorio e ad acquisire eventuale ulteriore documentazione necessaria per la definizione dei requisiti minimi di base di insalubrità.

Entro i successivi 15 giorni il Dirigente del Servizio incaricato provvederà, con propri atti, alla formulazione ed approvazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili, delle ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi e di quelle escluse. La graduatoria, sarà formulata in base al punteggio attribuito per le priorità riconosciute e fino alla disponibilità finanziaria.

Saranno formulate due graduatorie distinte, una per le domande relative alla "Dismissione" ed una per quelle relative alla "Delocalizzazione". I fondi disponibili saranno ripartiti per il 50% alla "Dismissione" e per il 50% alla "Delocalizzazione", con possibilità di utilizzare i fondi destinati ad una delle due graduatorie, ove non impegnati per carenza di progetti, nella graduatoria in cui esistono progetti ammessi e non finanziabili per carenza di fondi.

Per le domande ammesse a finanziamento, è consentito richiedere una anticipazione pari al 20% del costo dell'investimento previa presentazione di polizza fideiussoria dello

stesso importo maggiorato del 10% e dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori da parte del beneficiario o del direttore dei lavori.

Art. 9

Documentazione

1. Per i progetti di delocalizzazione:

Qualora l'intervento sia ammissibile al finanziamento il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria, deve produrre, a richiesta degli uffici competenti, entro il termine di 45 gg., la seguente documentazione:

- Documentazione autocertificata in sede di domanda.
- Certificato della Camera di Commercio, attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e succ. modifiche e integrazione).
- Certificazione sanitaria del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario-Ufficio di Sanità Animale delle ASL di appartenenza che documenti la rispondenza delle strutture aziendali ai requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
- Progetto definitivo (per gli investimenti di natura fondiaria, di edilizia rurale e di miglioramento tecnologico degli impianti che comportano interventi sulle strutture) composto di relazione tecnica, computo delle opere a misura e/o a preventivo nonché delle spese generali, disegni e preventivi. Tale progetto dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:
 - per le opere edili e affini propriamente dette e sistemazioni esterne (entrambe a misura) verrà utilizzato il prezzario

A.N.C.E. in vigore nella Regione Abruzzo, (pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 7 straordinario il 04/05/2001) forfetariamente ridotto del 20%. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario;

- per le opere a preventivo (opere edili ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature ed impianti specifici e voci non contemplate nel prezzario A.N.C.E.), il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre ditte concorrenti. Occorre, inoltre, predisporre apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e la motivazione della scelta;
- spese generali e tecniche pari al 6% sull'importo complessivo delle opere edili ed affini comprendenti impianti fissi;
- spese generali e tecniche pari al 2% sull'importo complessivo dei macchinari ed attrezzature;
- imprevisti pari al 3% dell'importo complessivo delle opere edili ed affini comprendenti impianti fissi.
- Tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico, ecc. rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per l'ottenimento dei necessari permessi urbanistici.
- Copia delle licenze edilizie delle strutture da delocalizzare e, ove esistenti, copia di rilascio della agibilità e/o abitabilità, al fine di verificarne la data storica di prima realizzazione.
- Bilancio, ove esistente, del proprietario del complesso aziendale da dismettere al fine di determinare il valore ammortizzato dei beni immobili, valore che sarà sottratto dal contributo regionale; in mancanza di tale bilancio si farà riferimento a perizia

- contabile asseverata;
- Idonea documentazione comprovante che negli ultimi tre anni nel complesso aziendale sia stata svolta attività di produzione agricola insalubre, anche se da terzi.
 - Visura catastale dell'Ufficio del Territorio che certifichi la base imponibile dell'unità immobiliare rivalutata ai fini ICI;
 - Titolo attestante la proprietà oppure la disponibilità per almeno 10 anni del sito ove rilocare il nuovo impianto.
 - Dichiarazione dei proprietari dell'azienda da delocalizzare resa ai sensi del successivo art.10.
 - Copia delle denunce dei redditi dei beneficiari degli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.
 - Planimetria aerofotogrammetria scala 1/10.000 della zona ove insiste il complesso aziendale.

2. Per i progetti di dismissione:

Qualora l'intervento sia ammissibile al finanziamento, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria, deve produrre, a richiesta degli uffici competenti, entro il termine di 20 giorni, la seguente documentazione:

- Documentazione autocertificata in sede di domanda;
- Certificato della Camera di Commercio attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e succ. modifiche e integrazione.
- Certificazione sanitaria del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario-Ufficio di Sanità Animale delle ASL di appartenenza che documenti la rispondenza

delle strutture aziendali ai requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

- Copia delle licenze edilizie del complesso aziendale da dismettere e, ove esistenti, copia di rilascio della agibilità e/o abitabilità, al fine di verificarne la data storica di prima realizzazione.
- Bilancio, ove esistente, del proprietario del complesso aziendale da dismettere al fine di determinare il valore di ammortamento dei beni immobili, valore che sarà sottratto dal contributo regionale; in mancanza di tale bilancio si farà riferimento a perizia contabile asseverata;
- Idonea documentazione comprovante che negli ultimi tre anni nel complesso aziendale sia stata svolta attività di produzione agricola insalubre, anche se da terzi.
- Visura catastale dell'Ufficio del Territorio che certifichi la base imponibile dell'unità immobiliare rivalutata ai fini ICI;
- Dichiarazione dei soggetti beneficiari resa ai sensi del successivo art.10
- Copia delle denunce dei redditi dei beneficiari degli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.
- Planimetria aerofotogrammetria scala 1/10.000 della zona ove insiste il complesso aziendale.

Dopo l'esame positivo della documentazione richiesta, sarà confermata la graduatoria e sarà formalmente concesso il contributo. Solo dopo la concessione è consentita la richiesta della anticipazione di cui all'art.8. I lavori dovranno iniziare entro i 120 giorni dalla notifica della concessione, pena la decadenza dai benefici, mediante l'invio al Servizio Competente della concessione Edilizia o autorizzazione.

In sede di esame delle pratiche, sarà applicato quanto previsto dalla L. 241/90.

Art. 10 ***Contropartite***

Per i progetti di delocalizzazione, i proprietari dei complessi aziendali dovranno fornire atti giuridicamente vincolanti dinnanzi a pubblico notaio, contenenti impegno a mai più riattivare, in futuro, tale attività produttiva insalubre sulle strutture delocalizzate.

Per i progetti di dismissione con chiusura definitiva della capacità produttiva del complesso aziendale da dismettere, affinché vi sia piena certezza di tale atto, i proprietari dei complessi aziendali dovranno fornire atti giuridicamente vincolanti dinnanzi a notaio, contenenti impegno ad abbandonare definitivamente la propria capacità produttiva, rinunciando inoltre, in futuro, a svolgere o riattivare in qualunque modo tale attività produttiva o una attività similare, in qualsiasi parte del territorio della Comunità Europea e rinunciando al riutilizzo delle attrezzature per le quali si è percepito il beneficio.

Tali impegni saranno definitivi ed irreversibili e saranno vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del complesso aziendale oggetto della delocalizzazione e/o di dismissione dell'attività.

Art. 11 ***Inadempienze – Recupero Forzato***

La Regione Abruzzo procederà immedia-

tamente al recupero forzato degli aiuti concessi per la cessazione dell'attività delle imprese beneficiarie, ove venga accertata la violazione degli artt. 10 e 12 del presente regolamento.

Art. 12 ***Incompatibilità***

Gli aiuti previsti dal presente regolamento non verranno concessi ad imprese che, negli ultimi dieci anni hanno beneficiato di contributi pubblici destinati alla realizzazione e/o ammodernamento delle proprie strutture, o comunque finalizzati al potenziamento dell'attività produttiva.

Il presente aiuto non è cumulabile con altri perseguenti il medesimo fine.

In ogni caso, per la concessione dei benefici di cui al presente bando, è indispensabile il rispetto dei criteri previsti dagli "Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" (G.U.C.E. 2000/C 232/02).

Art. 14 ***Disposizioni Finali***

Il presente programma si intende limitato all'annualità 2004 e comunque subordinato al parere di conformità della Commissione U.E..



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE E SVILUPPO
RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
-SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI-
Via Catullo – Pescara

L.R. 7 DEL 17/04/2003 E L.R. N. 53 DEL 30/05/1997
Programma di intervento per la delocalizzazione di attività agricole e
zootecniche insalubri e/o assimilabili
Approvato con D.G.R. 743/P del 09/08/2004

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(ditta individuale/persona fisica)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente in _____
via _____ nr _____,
cod.fiscale _____ p.iva _____
iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ in data _____ al nr _____

(società)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente in _____
via _____ nr _____,
cod.fiscale _____
quale Rappresentante Legale della
Società _____
con sede legale in _____
via _____ nr _____, cod.fiscale _____
p.iva _____
iscritta_ alla C.C.I.A.A. di _____
in data _____ al nr _____

Proprietario del seguente complesso aziendale individuato in catasto
del comune di _____ Prov. _____
al foglio _____ particelle _____,
in Contrada/Via _____

Considerato che su tale complesso aziendale viene esercitata
l'attività agricola di _____
Cod. Istat _____
ASL di appartenenza _____ - cod. iscrizione _____ - _____

(barrare l'opzione che interessa)
O -- direttamente
O – da terzi , in regime di locazione, comodato, usufrutto

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

C H I E D E

Di poter accedere agli aiuti previsti dalla **L.R. 7 DEL 17/04/2003 e L.R. N. 53 DEL 30/05/1997 – “Programma di intervento per la delocalizzazione di attività agricole e zootecniche insalubri e/o assimilabili” approvato con D.G.R. 743/P del 09/08/2004**, optando per (barrare i casi che ricorrono):

DELOCALIZZAZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE:

mediante:

- Semplice smantellamento, spostamento e ricostruzione
- Realizzazione di strutture più moderne determinando vantaggi a favore del beneficiario.
 - In questa seconda ipotesi:
 - Si manterrà la stessa capacità produttiva
 - Si aumenterà la propria capacità produttiva

DEFINITIVA CHIUSURA DELLA PROPRIA CAPACITA' DI PRODUZIONE;

ALL'UOPO DICHIARA:

Descrizione del complesso aziendale :

1- Comune di Ubicazione _____

2- Popolazione Residente: (Superiore o Inferiore a 10.000 abitanti): _____

3- Vetustà del Fabbricato (tutte le date di cui si è in possesso) :

- a. data di rilascio agibilità : _____
- b. data rilascio abitabilità : _____
- c. data rilascio concessione edilizia : _____

Entro un raggio di 1000 metri dal complesso aziendale oggetto dell'intervento, sono ubicati (barrare ciò che interessa):

- Scuole*** ***Punti 4***
- Ristoranti*** ***Punti 3***
- Parchi Pubblici*** ***Punti 3***
- Uffici Pubblici*** ***Punti 2***
- Complessi Artigianali*** ***Punti 4***
- Centri espositivi/fieristici pubblici*** ***Punti 4***
- Tronchi autostradali*** ***Punti 3***
- Centri direzionali - polifunzionali*** ***Punti 4***
- Aziende/depositi prodotti alimentari*** ***Punti 3***
- Vicinanze ad aree archeologiche*** ***Punti 3***
- Vetustà fabbricato*** ***Punti _____***

Descrivere la/e struttura/e di cui trattasi:

DICHIARA INOLTRE
(barrare ciò che interessa)

- il complesso aziendale è censito dall'Ufficio del Territorio nel modo seguente:

- **Comune di** _____
- unità 1: Categoria cat. _____ Vani/Mq _____ Rendita _____
- unità 2: Categoria cat. _____ Vani/Mq _____ Rendita _____
- unità 3: Categoria cat. _____ Vani/Mq _____ Rendita _____
- unità 4: Categoria cat. _____ Vani/Mq _____ Rendita _____
- unità 5: Categoria cat. _____ Vani/Mq _____ Rendita _____
- unità 6: Categoria cat. _____ Vani/Mq _____ Rendita _____
- unità 7: Categoria cat. _____ Vani/Mq _____ Rendita _____
- unità 8: Categoria cat. _____ Vani/Mq _____ Rendita _____

- Terreni aziendali
 - Comune di _____
 - Fogli di Mappa _____
 - Particelle _____
 - Superficie complessiva Ha _____

 - Comune di _____
 - Foglio di Mappa _____
 - Particelle _____
 - Superficie complessiva Ha _____

 - Comune di _____
 - Foglio di Mappa _____
 - Particelle _____
 - Superficie complessiva Ha _____

- che il valore complessivo calcolato quale base imponibile ai fini I.C.I. è stato pari ad Euro _____
- che il valore ammortizzato del complesso immobiliare risultante da
 - bilancio è pari ad Euro _____;
 - perizia asseverata è pari ad Euro _____;
- che il valore attuale delle attrezzature risultante da perizia asseverata è pari ad Euro _____
- che
 - vi sono
 - non vi sonostate petizioni popolari per il disagio causato dall'attività agricola insalubre svolta
- che la propria impresa **non versa** in condizioni di difficoltà finanziaria e non figura tra quelle finanziabili con gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione;
- che l'azienda possiede i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- che in caso di delocalizzazione non si intende aumentare la produzione dei propri prodotti se non previsto dal P.S.R. della Regione Abruzzo;
- che negli ultimi dieci anni l'impresa non ha beneficiato di contributi pubblici destinati alla realizzazione e/o ammodernamento delle proprie strutture, o comunque finalizzati al potenziamento dell'attività produttiva.
- che nel complesso aziendale negli anni 2001 - 2002 - 2003 - 2004 è stata svolta ininterrottamente attività produttiva agricola "insalubre" come definita dal bando in oggetto;
- che è consapevole dell'esclusione di ogni intervento sul valore del terreno su cui verrà rilocato il complesso aziendale
- che l'importo complessivo richiesto con il presente provvedimento è pari ad Euro _____ (massimo 1,5 Milioni di Euro)

Dichiara altresì che in caso l'intervento sia ritenuto ammissibile al finanziamento ed utilmente posizionato in graduatoria, produrrà tutta la documentazione autocertificata in questa sede, richiesta espressamente dal bando e/o ritenuta necessaria in sede di istruttoria formale.

Luogo e data

firma

Allega:

- Relazione descrittiva sull'attività svolta, sul complesso immobiliare, sull'oggetto e sulle motivazioni della richiesta
- Copia Documento di Identità in corso di validità.

ERRATA CORRIGE

ERRATA CORRIGE

Comunicato della Redazione relativo alle Determinazioni dirigenziali n. DH18/10 del 12.03.2004, e DH18/13 del

27.02.2004, pubblicate sul B.U.R.A. serie "Speciale" n. 42 del 28 Aprile 2004.

Per un refuso di stampa le Determinazioni in epigrafe sia sul sommario, che a pag. 54 sono state riportate come DH18/10 del 12.03.2004, anziché del **27.02.2004**, e DH18/13 del 27.02.2004 anziché del **16.03.2004**.

